

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, [REDACTED] premetteva di essere divenuto comproprietario, con il fratello [REDACTED] per successione mortis causa dei genitori, del compendio immobiliare composto, tra l'altro, da due appartamenti attigui con relativi terrazzi siti al piano ottavo nonché box di ampia metratura al piano seminterrato dello stabile in [REDACTED]. Detti appartamenti erano stati utilizzati dai comproprietari adattandoli alle rispettive diverse esigenze. La porzione occupata dal fratello [REDACTED] era stata ampliata quando lo stesso si era coniugato con la convenuta [REDACTED] dalla quale aveva poi avuto la figlia [REDACTED].

La più ampia porzione di immobile, sin dall'origine destinata ad abitazione coniugale, dopo la separazione dei coniugi [REDACTED] [REDACTED], era stata assegnata alla odierna convenuta, nella sua qualità di madre affidataria della figlia minore.

L'attore aveva richiesto più volte, sia prima che dopo la separazione del fratello, la riconsegna dei locali (camera, bagno e disimpegno) a suo tempo inglobati nell'appartamento attiguo, per potere rientrare in possesso della sua intera quota (50%) di comproprietà.

Nel 2003 i fratelli [REDACTED] avevano attuato una "parziale" divisione del patrimonio immobiliare comune, mediante attribuzione all'attore della

quota pari al 50% dell'appartamento di Via [redacted] tre al sovrastante terrazzo, e al fratello [redacted] dell'intera proprietà in [redacted]

L'attore intendeva dunque ottenere la disponibilità della porzione di ex casa coniugale divenuta di sua esclusiva proprietà nell'anno 2003, a seguito di parziale divisione del compendio ereditario.

Chiedeva pertanto la condanna della convenuta, in proprio nonché quale moglie separata di [redacted] ed affidataria della figlia [redacted] alla restituzione della porzione immobiliare costituita da camera - bagno e disimpegno oltre a terrazzo sovrastante, divenuta, nelle more, di sua proprietà esclusiva.

Si costituiva la convenuta contestando integralmente le pretese attoree ed evidenziando l'inopponibilità a lei della divisione avvenuta fra i fratelli [redacted] nell'anno 2003, in quanto ella aveva provveduto già nel 1999 a trascrivere il provvedimento giudiziario di assegnazione dell'immobile fatto in sede di separazione consensuale con verbale in data 17.3.1998 ritualmente omologato.

All'udienza in data 18.1.2005, fissata per la comparizione personale delle parti ex art 183 CPC, non si addiveniva ad alcun atto di conciliazione.

Concessi i termini per le deduzioni istruttorie, l'attore ed il convenuto insistevano nelle proprie richieste .

Il giudice non ammetteva le stesse come da ordinanza 12.10.2005, rinviava all'udienza del 11.5.2005 per le conclusioni che le parti

precisavano come sopra riportato ed assumeva la causa in decisione nel rispetto dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attore è infondata e non merita accoglimento.

E' pacifico il fatto che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ritualmente trascritto sia opponibile ai terzi quando l'acquisto della proprietà da parte di questi ultimi sia successivo (cfr Cass. 27.5.1994 n 5236).

Orbene, nel caso di specie risulta la trascrizione in data 18.6.1999 del verbale di separazione consensuale con assegnazione di beni (docc 2 e 3 di parte convenuta) ed è lo stesso attore il quale assume che solo nel 2003, i due fratelli ██████████ divisero il compendio immobiliare di via ██████████

A conferma dell'assunto giuridico, resta la considerazione della convenuta secondo la quale "è quindi evidente che l'attore non ha alcuna possibilità di ottenere il rilascio della porzione di immobile in contestazione dovendo infatti anch'egli rispettare, come qualsiasi altro terzo che avesse eventualmente acquisito diritti sull'immobile successivamente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il diritto giudizialmente riconosciuto a favore della Longoni, nell'interesse della figlia ██████████".

Ne consegue la reiezione delle domande attoree.

Attesa la conclusione della causa, per il principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'attore e vanno liquidate come da dispositivo.

Ai sensi di legge la sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

PQM

il giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

respinge le domande dell'attore;

condanna [REDACTED] a rimborsare a controparte le spese

di lite, che si liquidano in complessivi euro [REDACTED], di cui euro [REDACTED]

per onorari, euro [REDACTED] per diritti ed i rimanenti per spese, oltre

accessori come per legge;

con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano il 2-8-06

Il Giudice

